

FOCUS

RICORSO STRAORDINARIO E AUTONOMIA REGIONALE: “MEMORIA” E “RESPONSABILITÀ” DEL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ CONTENUTO NELL’ART. 23 DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA.¹

Vincenzo Martines

Consigliere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

ABSTRACT [IT]: Nella relazione tenuta dall’Autore in occasione di un convegno di studi si evidenzia come l’autonomia regionale siciliana e il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana siano intimamente collegati e abbiano radici storiche profonde, risalenti alla formazione del *Regnum Siciliae* e rafforzate nel tempo da norme che hanno garantito il diritto dei Siciliani a essere giudicati nell’isola. L’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, che prevede la presenza di sezioni del Consiglio di Stato in Sicilia, rappresenta il culmine di questa tradizione, consolidata nel 1948 con l’istituzione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Cgars). Il ricorso straordinario si basa su un modello storico di “giustizia ritenuta” tipico delle monarchie assolute, adattato al contesto regionale siciliano. Nonostante sia efficiente e a basso costo, esso è scarsamente utilizzato e percepito come uno strumento minore. Questo prezioso patrimonio autonomistico nella materia della giustizia amministrativa, merita di essere maggiormente valorizzato.

ABSTRACT [EN]: *In the report held by the Author at a special conference on Administrative Justice, it was highlighted how Sicilian regional autonomy and the extraordinary recourse to the President of the Sicilian Region are intimately connected and have deep historical roots, dating back to the formation of the Regnum Siciliae and strengthened over time by rules that guaranteed the right of Sicilians to be judged on the island. The art. 23 of the Statute of the Sicilian Region, which establishes the presence of sections of the Council of State in Sicily, represents the culmination of this tradition, consolidated in 1948 with the establishment of the Council of Administrative Justice for the Sicilian Region (Cgars). The extraordinary recourse is based on a historical model of ‘withheld justice’ typical of absolute monarchies, adapted to the Sicilian regional context. Despite being efficient and low cost, this recourse is seldom used and perceived as a minor tool. This precious autonomous heritage in the field of administrative justice deserves to be more valorised.*

SOMMARIO: **1.** Legame inscindibile tra l’autonomia regionale siciliana e il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. **2.** La peculiarità della “copertura” costituzionale del ricorso straordinario al Presidente della regione siciliana, di cui non gode il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. **3.** Conclusioni.

¹ L’articolo consiste in una rielaborazione, con l’aggiunta delle note a piè di pagina, della relazione tenuta dall’Autore, in Palermo, a Palazzo dei Normanni, il 14 maggio 2024, presso l’Assemblea Regionale Siciliana, in occasione del convegno di studi dal titolo «*Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana (alla luce della sentenza della Corte costituzionale 21 febbraio – 7 aprile 2023, n. 63)*». Le opinioni contenute nel testo e nelle note a piè di pagina sono espresse a titolo personale e in nessun modo possono essere riferite o attribuite all’Istituto al quale l’Autore si onora di appartenere.

Legame inscindibile tra l'autonomia regionale siciliana e il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Per comprendere, *funditus*, il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana non può prescindere dall'esame della storia e dell'evoluzione dell'autonomia regionale siciliana nel corso dei secoli, che ha interessato anche l'ordinamento della giustizia amministrativa.

1.1. Se i padri dell'autonomia della Regione Siciliana, nel dopo guerra, non avessero scritto nello Statuto il «*Titolo III Organi giurisdizionali*» e, in particolare, l'art. 23, i cittadini siciliani non avrebbero una sezione del Consiglio di Stato a Palermo, né questo strumento di tutela giustiziale.

L'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana stabilisce, in generale, che «*[g]li organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione*».

Tra «*[g]li organi giurisdizionali centrali*» che «*avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione*», per quanto concerne, in particolare, il Consiglio di Stato, l'art. 23, comma secondo, dello Statuto prevede espressamente che «*[l]e Sezioni del Consiglio di Stato ... svolgeranno altresì le funzioni ... consultive*»; il terzo comma stabilisce che per «*[i] ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali ... decisi dal Presidente della Regione*» saranno «*sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato*».

1.2. È lecito domandarsi come mai nello Statuto della Regione Siciliana esista una norma che sembra invadere la competenza legislativa dello Stato in materia di ordinamento della giustizia.

Per dare risposta a questa domanda occorre ricordare i presupposti storici dell'autonomia siciliana, come consacrata nello Statuto.

Secondo la Corte costituzionale: «*il decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, sancito in via di principio dal citato art. 23, corrisponde ad un'antica tradizione siciliana, che non si limita all'esperienza della Corte di cassazione di Palermo prima dell'unificazione del 1923, ma addirittura risale all'ordinamento del Regno delle Due Sicilie, con l'istituzione in Palermo di supremi organi di giustizia distinti da quelli omologhi con sede a Napoli.*» (sentenza n. 316 del 2004).

In realtà, il diritto dei Siciliani di essere giudicati, in ogni stato e grado, da magistrati nell'isola è un diritto che ha radici ben più antiche, dovendo farsi risalire al tempo della costituzione del *Regnum Siciliae* ad opera di Ruggero II d'Altavilla.

Era stato, infatti, già riconosciuto a più città della Sicilia con varie costituzioni (1233 Federico II, 1258 Manfredi, 1290 Giacomo).

Come documentano i due tomi dei *Capitula Regni Siciliae*, a cura del Canonico Francesco Testa, v'è prova del *privilegium fori* durante la dominazione aragonese.

Nel 1446 il Parlamento Siciliano chiese a Re Alfonso il Magnanimo, il quale concesse «*Quod cause Siculorum non extrahantur. Item supplica lo dicto Regno ala dicta Maiestà, che li causi de Siciliani non si poczano extrahire fora de Regno per qualsivoglia iudicio, sive principali appellatione, oi revisione; ne per qualsivoglia remedio, etiam si motu proprio, & potestate absoluta lo Principe vollisse extrahire; nisi tantum partibus consentientibus, & volentibus: ita quod in Sicilia si debiano principiare, prosequire, & finire totaliter, danante li Judici competenti: & si sorte alcuni inde su extracti al presente, si remectano in Sicilia a lo Judici, a lo quali spectat. Placet Regiae Majestati, praterquam de causis pendentibus in curia: nam non esset honestum, eas illuc remittire indecisas.*»². Tale privilegio fu confermato nel 1452 e nel 1500 da Re Ferdinando il cattolico³.

Proclamato, con legge dell'8 dicembre 1816, il Regno delle due Sicilie, la cui capitale fino al 1817 fu Palermo, venne prescritto che le cause dei Siciliani dovessero essere decise in

² *Capitula Regni Siciliae*, Canonico Francesco Testa, Palermo 1741, vol. 1, p. 350.

³ *Capitula Regni Siciliae*, Canonico Francesco Testa, Palermo 1741, vol. 2.

Sicilia, e per ciò dovesse essere a Palermo una Suprema Corte di giustizia con le stesse facoltà della Suprema Corte di giustizia sedente in Napoli.

Nell'ordinamento del Regno delle due Sicilie, infatti, aveva sede in Sicilia la Corte suprema di giustizia, ossia la Corte di Cassazione; per il contenzioso amministrativo erano state costituite due Gran Corti una per la parte continentale del Regno, ossia i «*domini al di qua del Faro*» e l'altra per i domini *ultra Pharusum* ossia l'isola⁴, con sede a Palermo.

Dopo il plebiscito di annessione al Piemonte-Sardegna, nella Relazione del Consiglio di Stato straordinario del 18 novembre 1860, per quanto concerne la giustizia, si legge quanto segue: «*[i]l Consiglio ha reputato per ciò essere non solo desiderabile, ma necessario per l'isola che tutti i gradi della gerarchia giudiziaria abbiano sede in Sicilia, affinché gli affari di lor competenza avessero in essa il loro totale e completo svolgimento, soddisfacendo in tal modo un de' precipui bisogni dell'isola, giammai negletto dai suoi successivi governi, e financo dalla dominazione borbonica, che ebbe sempre cura di conservare in Sicilia una suprema Corte di Giustizia ed una Gran Corte de' Conti*»⁵.

Nell'articolato normativo proposto dal Consiglio di Stato, all'art. 16, veniva, quindi, previsto: «*[c]he tutti i vari gradi della gerarchia giudiziaria, e del contenzioso amministrativo e i magistrati di qualunque natura, inclusi quelli riguardanti i conflitti di giurisdizione e di attribuzione, eccetto fra le autorità militari, abbiano sede in Sicilia; e che quindi gli affari tanto giudiziari, che del contenzioso amministrativo abbiano in Sicilia il loro intero e totale compimento*»⁶.

I due progetti di Statuto predisposti, a distanza di anni, dalla Consulta di Sicilia avevano mutuato proprio la formulazione elaborata nel 1860 dal Consiglio di Stato straordinario, tant'è che il prof. Giovanni Salemi, presidente incaricato dall'Alto Commissario per la Sicilia di elaborare il progetto di statuto, scriveva: «*[c]osì la Sicilia tornerà ad avere gli organi di cui fu sempre gelosa ed orgogliosa: la Corte di Cassazione, la Gran Corte dei Conti, le cui funzioni di contenzioso amministrativo e di controllo contabile furono dai governi italiani assegnate al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti*»⁷.

In conclusione sul punto, l'art. 23 dello Statuto regionale siciliano è il "precipitato" di una storia millenaria, senza conoscere la quale non è possibile comprendere la vera e unica ragione giustificatrice dell'esistenza (ed essenza) del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nonché di conseguenza del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

1.3. Tale speciale riconoscimento di autonomia giudiziaria, oggi, viene dato per scontato, ma al momento di dare attuazione all'art. 23 dello Statuto è importante ricordare che vi furono grandissime resistenze. Mi fa piacere menzionare uno dei protagonisti, senza il quale, non so se oggi avremmo il Cgars: don Luigi Sturzo. Pochi, infatti, conoscono il ruolo fondamentale che ebbe don Sturzo, allora giudice dell'Alta Corte per la Regione Siciliana, prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione Siciliana⁸, nell'attuazione dell'art. 23 dello Statuto, che rischiava di restar lettera morta.

È lo stesso don Sturzo a raccontare in un suo scritto «*come si arrivò alla formulazione del decreto legislativo presidenziale dell'8 maggio 1948 n. 654*», aggiungendo significativamente «*[e] posso ricordarlo di prima mano, per la parte avuta*»⁹. Scrive don Sturzo: «*Eravamo tra la fine del*

4 Dizionario Geografico-Storico-Statistico de' Comuni del Regno delle due Sicilie di Achille Moltedo, Napoli, 1858.

5 Consulta Regionale Siciliana, vol. 1, pag. 251.

6 Consulta Regionale Siciliana, vol. 1, pag. 257.

7 G. Salemi, Lo Statuto della Regione siciliana. I lavori preparatori.

8 La competenza dell'Alta Corte è stata, successivamente, dichiarata assorbita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 1957 della Corte Costituzionale stessa.

1947 e i primi mesi del 1948; a sei mesi dal funzionamento dell'assemblea e del governo regionale, non era stato ancora attuato il disposto dell'art. 23 dello Statuto siciliano.

Le altre norme di attuazione dello Statuto erano state emanate con vari decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato, quali quelli del 25 marzo 1947 per gli organi della regione e per il funzionamento dell'assemblea; del 10 maggio 1947 per il commissario dello Stato; del 3 giugno 1947 per alcune norme transitorie; del 15 settembre 1947 per l'Alta Corte. Ma non erano ancora stati proposti i decreti legislativi per le sezioni del Consiglio di Stato e quelle della Corte dei conti, che dovevano completare il sistema organico amministrativo e giurisdizionale della Regione.

Le mie insistenze presso il presidente De Gasperi portarono a vari colloqui con il presidente del Consiglio di Stato, il dr. Ferdinando Rocco, per la parte che riguardava le due sezioni da istituire a Palermo; mentre il presidente della Corte dei conti, dr. Augusto Ortona, studiava il problema di sua competenza.

Nessuna difficoltà giuridica fu sollevata da parte della Corte dei conti, sia per la sezione di controllo, sia per la sezione giurisdizionale ...; ma per la istituzione di due nuove sezioni del Consiglio di Stato, fu sollevata una notevole opposizione con argomenti, per quanto giuridicamente superabili, pur degni di considerazione.».

In conclusione, come scrive, significativamente, don Sturzo «[c]iò sembrò a parecchi un distacco giuridico della Sicilia dalla Nazione, una ferita alla unità politica, una menomazione dei poteri amministrativi del funzionarismo statale.».

Queste parole rimandano al «grido d'allarme» lanciato il 12 gennaio 1948 dal Presidente del Consiglio di Stato, Ferdinando Rocco, il quale con riferimento alla «opportunità sostenuta per la Regione siciliana, che Sezioni distaccate ed autonome del Consiglio di Stato debbano istituirsi...» affermava «che nello smembramento della giustizia ha ravvisato un pernicioso attentato alla unità della sovranità dello Stato di cui la giustizia è gelosa espressione».

Non si trattava di una posizione personale, ma del Consiglio di Stato.

Giova ricordare, al riguardo, il parere n. 78 dell'11 luglio 1946 reso dal Consiglio di Stato, in Adunanza Generale, sul decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948.

In detto parere, con riferimento agli artt. 23-30 dello Statuto regionale siciliano, si legge: «[n]ella materia del decentramento degli organi giurisdizionali centrali va osservato anzitutto che l'istituzione presso la Regione di Sezioni del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e degli altri organi giurisdizionali centrali non sembra opportuna».

Tale sfavore si estendeva anche al ricorso straordinario: «[u]gualmente inopportuna sembra l'attribuzione al Presidente della Regione del potere di decidere i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi della Regione. È questo un potere che, teoricamente, è sempre appartenuto al Capo dello Stato, in quanto si ricollega alla funzione di giustizia che questi esercitava nella monarchia assoluta. Nell'esercizio di tale potere il Capo dello Stato agisce come organo supremo dello Stato stesso al di fuori della gerarchia amministrativa, quale supremo correttore delle eventuali illegalità della pubblica amministrazione. Mancano, pertanto, i presupposti perché questo potere possa essere attribuito anche al Presidente regionale».

L'avversità del Consiglio di Stato non era l'unica e deve essere inquadrata in un contesto sfavorevole più ampio, dovuto al timore che la previsione contenuta nell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana potesse rimettere in discussione la dibattuta unificazione della Cassazione civile.

Dopo l'Unità d'Italia erano state mantenute le Corti di Cassazione degli Stati preunitari, in tal modo coesisterono le Corti di Cassazione di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, alle quali venne aggiunta nel 1875 la Corte di Cassazione di Roma; quest'ultima, a partire dal 1888

9 L. Sturzo, «Il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654», in Il diritto pubblico della Regione fascicolo primo, 1955, 1.

divenne l'unica nel territorio nazionale per i giudizi penali, e poi, con il regio decreto n. 601 del 24 marzo 1923, anche per quelli civili.

La presenza della Corte di Cassazione a Roma può, quindi, dirsi più recente, rispetto a Palermo.

Sempre per fare memoria delle vicende che portarono all'attuazione dell'art. 23 dello Statuto, rende in modo esemplare il contesto sfavorevole, nel quale vide la luce la prima disciplina di attuazione dell'art. 23 col d.lgs. n. 654 del 1948, il discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del 1948, pronunciato dall'Avvocato Generale presso la Corte di cassazione, Giovanni Macaluso, il quale dedicò quasi un terzo del proprio intervento all'«unicità della Corte suprema di cassazione».

È significativo evidenziare che il discorso dall'Avvocato Generale presso la Corte di cassazione venne richiamato dal Presidente del Consiglio di Stato, Ferdinando Rocco, in occasione dell'insediamento il 12 gennaio 1948, «una preliminare questione si è affacciata, sulla quale questo Consesso ha già espresso la sua meditata e recisa contraria opinione e cioè l'opportunità sostenuta per la Regione siciliana, che Sezioni distaccate ed autonome del Consiglio di Stato, con piena autonomia anche funzionale, debbano istituirsi in ciascuna Regione, quale esigenza di completo decentramento della giustizia».

La questione, di vitale interesse nazionale, e stata sollevata, anche, come è noto, nei riguardi della Suprema Corte di Cassazione, che si è anch'essa pronunciata in senso nettamente contrario, ma non è stata risolta dall'Assemblea Costituente, che ne ha rimesso la soluzione alla legge futura». Ecco la prova della comunione d'intenti tra Cassazione e Consiglio di Stato «Pochi giorni or sono ebbi gradita occasione di ascoltare sulla questione la parola dotta e incisiva dell'Avvocato Generale della Corte Suprema, Egli ha, mi sembra, inoppugnabilmente dimostrato che, ereditate le Cassazioni regionali dagli Stati anteriori all'unificazione d'Italia, l'evoluzione verso l'accentramento di questi organi in un unico e supremo organo coordinatore della interpretazione della legge, fu antica ed irresistibile, rispondendo ad un tempo ad una necessità politica e giuridica: la certezza e l'eguaglianza del diritto ed il rinvigorismento delle forze di coesione nazionale, che s'indeboliscono con i contrasti della giurisprudenza e che sono più che mai sentiti oggi nel nuovo ordinamento regionale. Io non ripeterò inadeguatamente, quelle solide argomentazioni, pienamente condivido».

1.4. Abbiamo ricordato le resistenze, che furono superate, poi, con l'istituzione del Cgars ad opera del d.lgs. n. 654 del 1948, il quale diede attuazione alla previsione dell'art. 23 dello Statuto, in forza del quale «[i] ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato».

Per il vero nel d.lgs. n. 654 del 1948, a differenza del d.lgs. n. 373/2003, non si fa espressa menzione del ricorso straordinario, ma con l'istituzione delle sezioni del Cgars è stato possibile per i cittadini siciliani utilizzare questo rimedio giustiziale¹⁰, con modica spesa, senza il bisogno dell'assistenza tecnico-legale e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi. Infatti, nell'Adunanza delle Sezioni riunite del 25 novembre 1948 è stato reso il primo parere del Cgars su ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

1.5. Giova ricordare che il rimedio del ricorso straordinario non è una invenzione "siciliana", in quanto è sorto nel Regno di Sardegna all'epoca della monarchia assoluta ed è stato, poi, recepito dallo Stato unitario nella propria legislazione. Si trattava del sistema accentrato di "giustizia ritenuta", tipico delle monarchie assolute, in cui il sovrano era il

¹⁰ Vds. Cons. Stato, Adunanza plenaria, 7 maggio 2024, n. 11, che ricostruisce l'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, concludendo che esso debba essere considerato come rimedio giustiziale, di tipo amministrativo.

titolare di ogni potere dello Stato e poteva decidere, caso per caso, su ogni supplica o istanza presentata – anche senza l’assistenza di un difensore – in materia civile, penale o amministrativa, ed incidere su qualsiasi sentenza o su qualsiasi atto del potere esecutivo.

In origine, secondo la legge del Regno di Sardegna 30 ottobre 1859, n. 3707, ricalcava la disciplina del ricorso in via gerarchica al Re, differenziandosi da quest’ultimo per l’intervento del Consiglio di Stato, in Adunanza Generale, chiamato a rendere un parere avente carattere obbligatorio.

Successivamente, il procedimento del ricorso straordinario è stato modificato con la legge sul Consiglio di Stato del 20 marzo 1865, n. 2248, all. D, che riproduceva la legge del 1859, con la previsione della possibilità di disattendere il parere reso dal Consiglio di Stato con deliberato del Consiglio dei Ministri.

1.6. Deve evidenziarsi che il legislatore statutario, nell’istituire la competenza del Presidente della Regione, l’ha ancorata ai soli «*atti amministrativi regionali*».

Per costante giurisprudenza di questo Consiglio (*ex plurimis*, Adunanza delle Sezioni riunite del 22 febbraio 2022, n. 171/2022), difatti, va riconosciuta la competenza del Presidente della Regione a conoscere solo delle controversie suscitate dagli atti soggettivamente ed oggettivamente regionali e non anche degli atti non riconducibili alla Regione, pur se adottati nel territorio siciliano.

2. La peculiarità della “copertura” costituzionale del ricorso straordinario al Presidente della regione siciliana, di cui non gode il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

2. Merita di essere ricordato il fondamento del ricorso straordinario al Presidente della Regione su una fonte di rango costituzionale.

Giova, al riguardo, rammentare che l’Assemblea Costituente, riunitasi per deliberare sullo Statuto della Regione Siciliana, in osservanza a quanto previsto nell’art. XVII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica, approvava all’unanimità, nella seduta del 31 gennaio 1948, il primo comma dell’articolo unico di legge, così formulato: «*Lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 della Costituzione*».

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione è, dunque, espressamente previsto da una fonte di rango costituzionale, cioè l’art. 23 dello Statuto, collocato nell’ambito del titolo III (degli Organi giurisdizionali).

2.1. A differenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il quale «*attualmente è nella piena libertà del legislatore ... decretare l’abolizione dell’istituto stesso*» (Corte Cost. sent. n. 298/1986), per il ricorso straordinario al Presidente della Regione sarebbe necessaria una legge costituzionale (vds. Cgars sent. 19 ottobre 2005, n. 695, richiamata da Cgars sent. 28 aprile 2008 n. 379).

Giova ricordare che la previsione del ricorso straordinario in una disposizione di rango costituzionale, lo Statuto siciliano, ha consentito di affermare che l’istituto del ricorso straordinario fosse sopravvissuto all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Per la Corte Costituzionale, un istituto disciplinato da uno statuto regionale, approvato con legge costituzionale, per definizione non può essere di per sé contrastante con la Costituzione.

2.2. Il plurale utilizzato dall’art. 23 «*sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato*» comporta la conseguenza che il parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione

Siciliana è reso dalle Sezioni riunite del Cgars, composte congiuntamente dai componenti della sezione consultiva e giurisdizionale.

La ragione di tale differenza, rispetto al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è dovuta alla disciplina vigente *ratione temporis* alla data di adozione dello Statuto della Regione Siciliana.

All'epoca di entrata in vigore dello Statuto il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'art. 47 prevedeva che «Dalle sezioni o Commissioni speciali sono deferiti al Consiglio di Stato, in adunanza generale, i preavvisi riguardanti: ... 3) i ricorsi al Re Imperatore contro la legittimità dei provvedimenti definitivi»; Di conseguenza il d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, all'art. 9 prevede, fra l'altro, che «sui ricorsi straordinari di cui all'articolo 23 dello Statuto il parere è obbligatorio ed è reso dalla adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa»; dunque non solo dalla Sezione consultiva di questo Consiglio, ma anche da quella giurisdizionale.

2.3. Trattandosi di una competenza costituzionalmente garantita dal livello costituzionale della fonte, di per sé inderogabile, ne consegue la proponibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, nel caso in cui il Presidente della Repubblica decidesse un ricorso devoluto dall'art. 23 dello Statuto siciliano al Presidente della Regione.

In tal senso, secondo il Consiglio di Stato, Ad. Gen., parere 22 novembre 2006, n. 202/03, la funzione decisoria del ricorso straordinario ha un simmetrico fondamento costituzionale per il Presidente della Repubblica e per il Presidente della Regione siciliana, in base ad una linea che unisce l'art. 87 Cost. all'art. 23 dello Statuto siciliano, sicché il Presidente della Regione potrebbe sollevare un conflitto di attribuzione contro il Capo dello Stato che decidesse un ricorso devoluto alla sua «competenza costituzionalmente garantita», e dunque «con la reciproca possibilità per il Capo dello Stato».

3. Conclusioni

3.1. Il rango di fonte costituzionale dell'art. 23 dello Statuto e la disciplina di attuazione, come ha ricordato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 63 del 7 aprile 2023, non può significare che le esigenze autonomistiche siciliane possano spingersi al punto da configurare e strutturare due forme diverse di ricorso straordinario, pena la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per una irragionevole disparità di trattamento di «tutela della giustizia nell'amministrazione»¹¹.

Ciò è tanto vero, come scrive il Giudice delle leggi, che «In conclusione, non emergono elementi di differenziazione tra i due istituti, nazionale e regionale, idonei a giustificare una diversità di tale portata tra la disciplina statale e quella siciliana, quanto alla natura del parere dell'organo consultivo e alla possibilità di discostarsi da esso, che si risolva in una minor tutela dei propri diritti e interessi garantita al ricorrente dinanzi al Presidente della Regione Siciliana rispetto al ricorrente in via straordinaria al Presidente della Repubblica» (sentenza n. 63 del 7 aprile 2023).

3.2. Il ricorso straordinario costituisce, come sopra esposto, espressione di uno dei «contenuti storico-concreti» dell'autonomia regionale siciliana.

Oggi abbiamo fatto memoria di questo privilegiato (in quanto gode addirittura di un fondamento costituzionale che l'omologo rimedio non può vantare) e «speciale» (perché previsto dall'art. 23 dello Statuto) strumento che ha garantito una forma di tutela agevole e a basso costo.

Per di più merita ricordare, al riguardo, che il Cgars ha dimostrato di essere particolarmente efficiente, in quanto non c'è arretrato nella trattazione dei ricorsi straordinari e vengono esaminati gli affari dell'anno corrente.

¹¹ Art. 100 Cost.

A fonte di tale speditezza, spiace rilevare che il rimedio straordinario sia poco utilizzato e venga relegato al ruolo di uno strumento di tutela minore.

A ciò si aggiunga che al grido d'allarme di «*un pernicioso attentato alla unità della sovranità dello Stato di cui la giustizia è gelosa espressione*», lanciato nel 1948 dal Presidente del Consiglio di Stato, Ferdinando Rocco, si è sostituito, oggi, il riconoscimento del Cgars come «*Sezione di Palermo del Consiglio di Stato*», come affermato nella relazione del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, in occasione della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024.

Questo prezioso patrimonio autonomistico nella materia della giustizia amministrativa, grazie a don Sturzo, assieme a tutti gli altri grandi protagonisti che si sono adoperati per realizzare in Sicilia il decentramento territoriale delle sezioni del Consiglio di Stato, merita di essere ricordato, attraverso un convegno come quello odierno e non solo, nonché merita di essere valorizzato e adeguato alle sfide del terzo millennio, senza aspettare gli interventi della Corte costituzionale, come avvenuto con riferimento al potere di decidere in dissenso rispetto al parere del Cgars da parte del Presidente della Regione con la sentenza della Corte n. 63 del 7 aprile 2023.

L'aver fatto memoria di quanto sopra ci richiama ad un forte senso di responsabilità che porti a dimostrare di essere noi all'altezza di coloro che ci hanno lasciato questa preziosa eredità. Così concludo: come «*senza memoria non esistiamo*», senza dimostrare responsabilità «*forse non meritiamo di esistere*»¹².

¹² «Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere» (José Saramago).